



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA ALESSANDRIA

COMUNE DI TERRUGGIA

**BUONI SPESA AI CITTADINI BISOGNOSI – EMERGENZA COVID – 19
– ORDINANZA PRES. CONS. MIN. N. 658 DEL 29.03.2020 E D.L. 124 DEL
23.11.2020**

IL SINDACO COMUNICA

che, dal **22/12/2020** i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di "buoni spesa" da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco presente sul sito istituzionale del Comune di Terruggia che saranno di volta in volta individuati sul buono indicato per garantire parità di trattamento a tutti gli esercizi.

Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto dell'emergenza COVID-19.

I **criteri di assegnazione** sono individuati nell'avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Terruggia e messo a disposizione altresì presso gli uffici comunali.

Sul sito internet del Comune di Terruggia, presso gli uffici comunali **previo appuntamento telefonico** (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 10,30) e anche nell'atrio del Comune sono reperibili i modelli di autocertificazione, da restituire, **previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone**, compilati e sottoscritti, unitamente a copia del documento di identità, presso gli uffici comunali oppure, meglio, a mezzo di posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.terruggia.al.it.

Il "buono spesa" dà diritto all'acquisto di soli prodotti alimentari e generi di prima necessità, compresi quelli in promozione, e non può essere utilizzato per acquistare: sigarette, arredi e corredi per la casa.

Sarà data priorità ai Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale.

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

IL SINDACO
F.to Maria Luisa Musso